

(DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41)
MISURE URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E AGLI
OPERATORI ECONOMICI, DI LAVORO, SALUTE E SERVIZI TERRITORIALI,
CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19



Gentile Cliente,

desideriamo illustrarvi le **nuove** misure introdotte con il **Decreto Legge** n. 41 del 22 marzo 2021, contenenti **ulteriori** disposizioni urgenti per il sostegno alle imprese e agli operatori economici.

Nello specifico:

- Sostegno alle imprese e all'economia;
- Disposizioni in materia di lavoro;
- Altre disposizioni.



CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER GLI OPERATORI ECONOMICI (art. 1) «1/2»

SOGGETTI INTERESSATI

Soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

SOGGETTI ESCLUSI

- soggetti la cui attività risulti cessata al 23/03/2021;
- soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 23/03/2021;
- enti pubblici di cui all'art. 74 del Tuir;
- Intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162 bis Tuir.

REQUISITI DI ACCESSO

Compensi e ricavi 2019 **non superiori** a 10 milioni di euro a condizione che l'ammontare **medio** mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia **inferiore** almeno del 30% rispetto all'ammontare **medio** mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 01/01/2019 il contributo spetta anche in assenza del predetto requisito.



CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER GLI OPERATORI ECONOMICI (art. 1) «1/2»

MODALITÀ DI UTILIZZO

Il contributo, a scelta irrevocabile del contribuente, può essere riconosciuto, nella sua totalità, in forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24. In alternativa, può essere erogato tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente intestato al beneficiario.

LIMITAZIONI

- Importo minimo di 1.000 euro per persone fisiche;
- Importo minimo di 2.000 euro per soggetti diversi da persone fisiche;
- Importo massimo 150.000 euro.

MODALITÀ DI ACCESSO

Quota parte delle differenza tra il fatturato medio mensile 2020 e il fatturato medio mensile 2019:

- 60% se i ricavi e compensi 2019 < 100.000 euro
- 50% se i ricavi e compensi 2019 compresi tra 100.000 euro e 400.000 euro.
- 40% se i ricavi e compensi 2019 compresi tra 400.000 euro e 1 Milione di euro.
- 30% se i ricavi e compensi 2019 compresi tra 1 Milione di euro e 5 Milioni di euro.
- 20% se i ricavi e compensi 2019 compresi tra 5 Milioni di euro e 10 Milioni di euro.



REGISTRI IVA PRECOMPILATI (art. 1, c. 10)

E' stato differito il termine a partire dal quale saranno messi a disposizione dei contribuenti i registri IVA precompilati e le liquidazioni periodiche IVA precompilate al 1° luglio 2021.

Per le operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2022 sarà messa a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell'IVA.

FONDO AUTONOMI E PROFESSIONISTI (art. 3)

È stato aumentato lo stanziamento del Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali per autonomi e professionisti, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019. Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid-19 e la sua efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.



SOSPENSIONE TERMINI DI RISCOSSIONE (art. 4, c. 1)

CARTELLE DI PAGAMENTO

È esteso al 30/04/2021 il periodo di sospensione del versamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente di riscossione. Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione negli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, sono presentate, rispettivamente, entro il 31/12/2023, entro il 31/12/2024, entro il 31/12/2026.

ROTTAMAZIONE TER

Viene **prorogato** il termine ultimo per il **versamento integrale** delle rate in scadenza nel 2020 delle somme dovute per le definizioni c.d. **rottamazione-ter** al:

- 31 luglio 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;
- 30 novembre 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021. È previsto, inoltre, che l'effetto di inefficacia delle predette definizioni per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata non si produce nei casi di tardività non superiore a 5 giorni.



SOSPENSIONE TERMINI DI RISCOSSIONE (art. 4, c. 4-9)

SOGGETTI INTERESSATI

Persone fisiche con reddito imponibile 2019 inferiore a **30.000 Euro** e soggetti **diversi** dalle persone fisiche con un reddito imponibile, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, **inferiore a 30.000 Euro**.

ROTTAMAZIONE CARTELLE

Sono automaticamente **annullati tutti** i **debiti** di importo residuo, al 23 marzo 2021, **fino a 5.000 euro**, comprensivo di **capitale**, **interessi** per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della **riscossione** dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

CASI DI ESCLUSIONE

Lo stralcio riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all'utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatte salve alcune tipologie espressamente elencate nel disposto normativo.



DEFINIZIONE SOMME DA CONTROLLO AUTOMATIZZATO (art. 5, c. 1-11)

SOGGETTI INTERESSATI

I titolari di partita Iva attiva al 23 marzo 2021, che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente, come risultante dalle dichiarazioni annuali Iva.

OGGETTO

Possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018.

AMBITO DI Applicazione

(A) comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione disposta dall'art. 157, D.L. 34/2020, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e, (B) comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

MODALITÀ

La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive.

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.



PROROGA «CONSERVAZIONE FATTURE ELETTRONICHE» (art. 5 c. 16)

Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, per i soggetti con il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il processo di conservazione delle fatture elettroniche deve avvenire, al massimo, entro il termine del 10 giugno 2021 (ossia nei 6 mesi successivi alla citata scadenza del 10 dicembre 2020).



REDDITO DI EMERGENZA (art. 12)

SOGGETTI INTERESSATI

(A) nucleo familiare con valore di reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore a 400 oppure 800 Euro (in relazione al parametro della corrispondente scala di equivalenza); (B) nucleo familiare che risiede in abitazione in locazione (la soglia è incrementata di 1/12 del valore annuo del canone di locazione); (C) nucleo familiare senza componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità per i lavoratori stagionali, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport.

OGGETTO

È riconosciuta l'erogazione di 3 mensilità, da marzo a maggio 2021, ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica. La soglia del reddito familiare è pari a 400 euro, moltiplicati per il valore della scala di equivalenza, fino a un massimo di 2, elevabile a 2,1 solo nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

REQUISITI DI ACCESSO

- residenza in Italia del componente richiedente il beneficio e non essere percettori di Reddito di cittadinanza;
- valore del **patrimonio mobiliare** familiare **2020** inferiore alla soglia di **10.000 euro**, aumentato di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
- valore dell'ISEE inferiore a 15.000 euro;
- non essere titolari di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
- non essere titolari di rapporto di lavoro dipendente con retribuzione lorda superiore agli importi di cui sopra.



SOSTEGNO ALLE GRANDI IMPRESE (art. 37) «1/2»

OGGETTO

Viene creato un Fondo per l'anno 2021 diretto ad assicurare la continuità operativa delle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria tramite la concessione di prestiti.

SOGGETTI INTERESSATI

Le imprese che presentano flussi di cassa **prospettici inadeguati** a far fronte regolarmente alle obbligazioni **pianificate** o che si trovano in situazione di "difficoltà", ma che presentano prospettive di ripresa dell'attività.

SOGGETTI ESCLUSI

Imprese nel settore bancario, finanziario e assicurativo;

Imprese che si trovavano già in "difficoltà", definita dall'art. 2, Regolamento (UE) 651/2014, del 31 dicembre 2019:

- SRL con più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate dalle riserve;
- società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri a causa di perdite cumulate;
- impresa oggetto di procedura concorsuale per insolvenza;
- impresa che ha un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o abbia ricevuto un aiuto per la **ristrutturazione** e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi 2 anni:
 - il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
 - il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.



SOSTEGNO ALLE GRANDI IMPRESE (art. 37) «2/2»

MODALITÀ

Sono stati concessi aiuti sotto forma di finanziamenti agevolati, a condizione che si possa presumere il rimborso integrale nel termine massimo di 5 anni.

I criteri, le modalità e le condizioni per l'accesso all'intervento dovranno essere stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in particolare per la verifica della sussistenza dei presupposti per il rimborso del finanziamento.



DISCLAIMER

Il presente documento è proprietà dello studio legale e tributario ECOVIS STLex ed è stato predisposto unicamente come strumento informativo. In considerazione dello scopo, sono state talvolta utilizzate delle semplificazioni o approssimazioni.

Il documento non costituisce un parere professionale sulle questioni in esso trattate e nessuna decisione economica deve essere presa sulla base delle presenti slides se non con il supporto di uno specifico parere professionale.



www.stlex.it



Via della Chiusa 15, 20123 – Milano



studio.milano@stlex.it



+39 02 72 11 751



+39 02 72 11 7575



Piazza della Vittoria 10, 16121 – Genova



studio.genova@stlex.it +39 010 55 32 41



+39 010 55 32 41



+39 010 55 32 460



Corso Matteotti 12, 10121 – Torino





studio.torino@stlex.it +39 011 41 20 810



+39 011 41 20 820